

Webinar Antiriciclaggio

Operatività e rischi da illeciti fiscali

Schemi rappresentativi UIF e nuovi strumenti
informatici

Gli schemi di comportamenti anomali elaborati dalla UIF

4 febbraio 2021

Francesco Congedo

congedo@arkes.it

Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dall'art. 6 del **D.lgs. 231/2007** per la rilevazione delle operazioni sospette:



Art. 6 Unità d'informazione finanziaria

...

4. La UIF esercita le seguenti funzioni:

...e) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale;

...

7. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF:

...b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Modelli e schemi rientrano nel **ciclo virtuoso della collaborazione attiva** che coinvolge i destinatari di obbligo di segnalazione e la UIF.

Ancorché rivestano un ruolo importante per l'orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni, **gli indicatori e gli schemi non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi.**

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), con la **Comunicazione del 10 novembre 2020** dedicata a «**Operatività connessa con illeciti fiscali**», ha affrontato un «*problema particolarmente rilevante in Italia, date le dimensioni dell'evasione fiscale e l'eterogeneità delle fattispecie in essa comprese: a **schemi illeciti consolidati e ricorrenti** si accompagnano **forme di evasione innovative**, anche complesse, nell'ambito delle quali ingenti flussi finanziari vengono trasferiti verso territori a fiscalità privilegiata o giurisdizioni opache e/o non cooperative, con legislazioni fiscali favorevoli o carenti sotto il profilo della trasparenza bancaria o societaria, allo scopo di nascondere capitali di origine illecita, schermare gli assetti proprietari, interrompere la tracciabilità dei flussi finanziari*» (*).

La UIF ha ritenuto di **valorizzare il contributo offerto dal settore privato con le segnalazioni di operazioni sospette**. La collaborazione attiva degli obbligati, attraverso le SOS, ha consentito alla UIF di approfondire un fenomeno complesso.

L'Unità ha quindi attinto alle casistiche analizzate nello svolgimento dei suoi **compiti di analisi finanziaria**, rivelando «*schemi operativi consolidati, caratterizzati da giri di fondi tra persone fisiche e giuridiche collegate, false fatturazioni, transiti su rapporti personali di operatività apparentemente commerciale, prelevamenti di denaro contante da rapporti aziendali*» (*).

La Comunicazione del 10 novembre 2020 chiude idealmente il **circolo virtuoso della collaborazione attiva** e aggiorna ed amplia gli schemi di comportamenti anomali adottati nel 2010 e nel 2012, grazie anche alla interazione tra UIF e Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate

(*) qui e infra: **Unità di Informazione finanziaria per l'Italia**, «*Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del D.Lgs 231/2007*», 10 novembre 2020

La Comunicazione UIF evidenzia come «**evasione fiscale e riciclaggio** siano fenomeni strettamente collegati.»^(*)

Gli esiti dell'analisi finanziaria di UIF confermano «*la versatilità degli illeciti fiscali, inseriti spesso in un contesto criminale più ampio, messo in atto per **celare l'origine illecita delle risorse.***

*Anche le indagini giudiziarie dimostrano come l'evasione **fiscale rappresenti lo strumento per preconstituire fondi** da reinserire nel circuito economico o per agevolare più articolate condotte criminose. L'analisi integrata delle informazioni disponibili pone in risalto frequenti connessioni con contesti di criminalità organizzata ovvero con fenomeni di estorsione e corruzione.»^(*)*

La stretta relazione tra le violazioni tributarie ed il riciclaggio è confermata dalla **sentenza 41625 della Corte di Cassazione depositata il 10 ottobre 2019**, secondo la quale commette il reato di «Riciclaggio e di intestazione fittizia di beni» il legale rappresentante di una società commerciale che utilizza fatture per operazioni inesistenti allo scopo di consentire a terzi il riciclaggio, ad esempio utilizzando fatture per operazioni fasulle per realizzare l'evasione sui redditi e sull'IVA, consentendo a soggetti terzi il reato di riciclaggio e di intestazione fittizia di beni, facendosi restituire da questi soggetti gli importi delle fatture stesse.

Va sottolineata l'espressione utilizzata dai Giudici della Corte di Cassazione nella motivazione sullo stretto legame che intercorre tra la violazione penale tributaria ed il riciclaggio: **la violazione fiscale si pone in stretta relazione con il riciclaggio, poiché solo attraverso questo meccanismo di ripulitura fiscale ed il rientro delle somme in contanti si può consentire la retrocessione di quanto già corrisposto con le fatture false.**

La Comunicazione UIF riporta 4 schemi di anomalia:

- A. utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti;**
- B. frodi sull'IVA intracomunitaria;**
- C. frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale;**
- D. cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.**

«Gli schemi A, B e C **sostituiscono** quelli diffusi con le Comunicazioni della UIF del 15 febbraio 2010 e del 23 aprile 2012, rispettivamente, in tema di frodi sull'IVA intracomunitaria e in materia di frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni.»^(*)

Nei nuovi schemi, «alcuni indici si attagliano specificamente all'attività degli **intermediari bancari e finanziari**; lo schema sulla cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi (D) si riferisce prevalentemente all'attività dei **professionisti**.»^(*)

Il ruolo dei professionisti negli schemi segnalati da UIF è delicato:

- possono rientrare nel CdA o negli Organismi di vigilanza di un intermediario bancario o finanziario
- nello svolgimento della loro azione professionale, sono destinatari di obblighi AML (Adeguata verifica, Profilazione del rischio, SOS)
- potenzialmente possono concorrere nelle fattispecie segnalate da UIF, specie nello schema D.

Per agevolare l'analisi dei fenomeni sospetti, ogni schema è approfondito con uno specifico profilo soggettivo ed profilo oggettivo.

Va anche segnalato che

- **dal punto vista soggettivo**, oltre a riscontrare la completa sovrapposibilità dei profili soggettivi nei primi due schemi (A e B), in linea di massima i profili soggettivi sono trasversali a tutte le fattispecie segnalate
- **dal punto di vista oggettivo**, le tipologie operative segnalate non devono essere lette separatamente, in quanto nella realtà possono risultare strettamente collegate o complementari, rappresentando distinte fasi di un disegno criminale unitario finalizzato alla realizzazione di illeciti fiscali.

Gli schemi contenuto nella Comunicazione UIF «*si rivolgono tutti i **destinatari dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette** elencati nell'art. 3 del D.lgs. 231/07*». (*)

Gli schemi non devono essere ritenuti esaustivi: non è possibile, infatti, **definire in astratto** tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Non è possibile applicare gli schemi in maniera meccanica: ai fini del «*corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, **non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti gli elementi descritti nello schema operativo**; dall'altro, la **mera ricorrenza di un singolo elemento non è di per sé motivo sufficiente per procedere alla segnalazione.***»

*Infatti, le circostanze soggettive e oggettive riportate negli schemi rilevano ai fini dell'individuazione di ipotesi di operazioni sospette se, in base alle informazioni disponibili, risultano **concatenate, dal punto di vista logico e temporale, in modo da risultare funzionali a un'ipotesi di illecito fiscale.***

Qualora emergano operazioni sospette riconducibili al fenomeno descritto, è necessario segnalarle alla UIF con la massima tempestività.

Sarà cura dei soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, diffondere le indicazioni operative fra il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette.» ()*

I profili soggettivi dei nuovi schemi richiamano spesso le caratteristiche delle **società Cartiere**.

Per una definizione delle società Cartiere, possiamo riprendere il **Quaderno dell'antiriciclaggio** pubblicato da UIF nel dicembre 2020, ad oggetto «**Un indicatore sintetico per individuare le società**

cosiddette cartiere», che richiama tre fonti:

- i documenti del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI)
- alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione
- i risultati delle analisi delle segnalazioni di operazioni sospette a fini di antiriciclaggio dell' UIF.

GAFI - Shell Company

- ✓ struttura scarsamente indipendente dal punto di vista delle operazioni
- ✓ personale e/o immobilizzazioni inconsistenti o del tutto assenti
- ✓ struttura non compatibile con la reale attività d'impresa in un contesto di produttività e concorrenza
- ✓ utilizzate estensivamente nei crimini finanziari e nel riciclaggio
- ✓ utilizzate per confondere e dissimulare evidenze sul reato presupposto (frodi fiscali, crimini dei colletti bianchi, criminalità organizzata).

Corte di Cassazione - Finalità delle Cartiere

- ✓ la società cartiera ha la finalità di emettere fatture per operazioni inesistenti
- ✓ l'obiettivo principale è consentire a società reali di ottenere crediti IVA e contestualmente abbattere l'utile ante imposte, riducendo la base imponibile
- ✓ spesso i fondi ricevuti attraverso bonifici vengono successivamente monetizzati mediante prelievi di contante e retrocessi alle società reali
- ✓ operatività avviene quindi quasi sempre all'interno di una rete di imprese, tra cui si evidenziano società reali e società cartiere.

Corte di Cassazione – Governance delle Cartiere

- ✓ forma giuridica di società a responsabilità limitata
- ✓ amministratori sono di frequente delle «teste di legno»
- ✓ organizzazione pressoché inesistente
- ✓ non ha immobili, capannoni, automezzi, magazzini, attrezzature, strutture di vendita, ecc.,
- ✓ è sprovvista o quasi di personale interno ed esterno
- ✓ bilanci in forma abbreviata.

UIF Aspetti soggettivi

- ✓ società con una dotazione patrimoniale minima
- ✓ prive di finanziamenti bancari
- ✓ spesso entrano in liquidazione dopo pochi anni di vita
- ✓ effettuano frequenti variazioni della sede sociale
- ✓ risultano gestite da soggetti molto anziani o giovanissimi che, nella maggior parte dei casi, non hanno una storia imprenditoriale alle spalle o risultano nullatenenti o sono stati oggetto di precedenti fallimenti, pignoramenti, protesti, ecc.
- ✓ la compagine sociale e/o gestoria varia frequentemente
- ✓ a volte si accompagna con modifiche dell'oggetto sociale
- ✓ oggetto sociale molto spesso ampio ed eterogeneo

UIF Aspetti oggettivi

- ✓ movimentazione bancaria molto rilevante con entrate a cifra tonda
- ✓ riferite al pagamento di fatture da parte di altre società
- ✓ uscite proporzionali alle entrate

UIF Aspetti oggettivi (continua)

- ✓ uscite costituite da ripetuti prelievi da parte degli amministratori giustificati come pagamenti a fornitori ovvero di consulenze anche a imprese estere
- ✓ frequenti le monetizzazioni attraverso ricariche di carte prepagate intestate a persone fisiche compiacenti, ovvero agli stessi esponenti aziendali che provvedono ad effettuare successivi prelievi
- ✓ trasferimenti di fondi all'estero a favore di società collegate che provvedono alla successiva monetizzazione, anche in Italia, attraverso carte di credito estere
- ✓ sui conti delle società raramente si osservano operazioni tipiche delle imprese reali, come pagamenti di utenze, di tributi, emolumenti, mentre in genere il saldo contabile del rapporto è prossimo allo zero.

UIF Bilancio

- ✓ se presente, è di norma di tipo abbreviato, con un attivo molto elastico, il passivo ha, in genere, un ridotto capitale d'apporto, il conto economico è connotato da elevati ricavi che crescono esponenzialmente in un breve arco temporale, con uno scarso valore aggiunto operativo
- ✓ i costi tipici che si rinvergono sono quelli per materie prime e per servizi, mentre sono assenti o quasi i costi del personale
- ✓ andamento del bilancio che non riflette neanche parzialmente la congiuntura del settore di appartenenza dichiarato

UIF Settori

- ✓ molto eterogenei, dal punto di vista merceologico la frode può riguardare qualsiasi tipologia di prodotto, la cartiera può essere facilmente utilizzata in tutti i settori economici
- ✓ il settore parrebbe quindi un elemento aspecifico.

UTILIZZO O EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

Premessa

- ✓ la contabilizzazione e il successivo utilizzo nelle dichiarazioni fiscali di **fatture per operazioni oggettivamente inesistenti** consentono al destinatario delle stesse di abbattere la base imponibile, con una riduzione del proprio carico fiscale complessivo e la costituzione di riserve occulte
- ✓ le **finalità** possono essere diverse e spesso **interconnesse**
 - ❖ **crediti d'imposta fittizi** in capo ai simulati acquirenti che si prestano a compensazioni indebite, anche a seguito di operazioni di cessione dei crediti stessi o di acollo di debiti tributari altrui (**cf. schema D**)
 - ❖ **trasferimento di disponibilità finanziarie**, anche di origine illecita, in genere **verso l'estero** e utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti può inserirsi in uno schema di **frode sull'IVA intracomunitaria (cf. schema B)**
- ✓ I **settori imprenditoriali ritenuti maggiormente a rischio** sono i seguenti: edile, commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico, beni alimentari, trasporto su strada, carburanti, logistica, metalli preziosi, pulizia e manutenzione, materiali ferrosi, attività di consulenza e pubblicitarie.

Profilo soggettivo

- ✓ società costituite allo scopo specifico di emettere fatture non corrispondenti a operazioni effettive, prive di dipendenti e di una reale struttura operativa e che non provvedono al versamento delle imposte dovute (**cd. cartiere**)
- ✓ imprese che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione, che si rivolgono a destinatari degli obblighi antiriciclaggio situati in luoghi ove le medesime non hanno la sede legale o alcuna sede secondaria, pluralità di imprese che instaurano rapporti in successione presso il medesimo punto operativo, specie se con il supporto di soggetti ricorrenti, presenza di soggetti muniti di delega a operare su molteplici rapporti aziendali

FRODI SULL'IVA INTRACOMUNITARIA

Premessa

- ✓ Le cartiere sfruttando il principio secondo cui negli scambi intracomunitari **l'IVA è applicata nello Stato di destinazione dei beni** - provvedono agli acquisti di beni da un soggetto residente in un diverso Paese europeo senza applicazione dell'imposta e, successivamente, li rivendono a un altro operatore nazionale. Tale cessione avviene a **prezzi più bassi rispetto a quelli medi di mercato** ed è correlata alla condotta della cartiera cedente che non effettua il versamento dell'IVA addebitata al cessionario. La frode descritta può articolarsi anche in modo più complesso seguendo uno **schema circolare** ("frode carosello").
- ✓ Dal punto di vista merceologico, la frode può riguardare **qualsiasi tipologia di prodotto**. I beni più frequentemente introdotti in circuiti fraudolenti, oltre a essere di **elevato valore unitario** e solitamente **non deperibili**, sono spesso a **contenuto tecnologico** e, più in generale, **agevolmente trasportabili e di largo consumo** (ad esempio, autoveicoli, carburanti e prodotti petroliferi, prodotti informatici, telefoni cellulari, elettrodomestici); inoltre, si tratta di beni prevalentemente assoggettati ad **aliquota IVA ordinaria**, così da consentire agli organizzatori delle frodi la massimizzazione del profitto illecito.

Profilo soggettivo

- ✓ società costituite allo scopo specifico di emettere fatture non corrispondenti a operazioni effettive, prive di dipendenti e di una reale struttura operativa e che non provvedono al versamento delle imposte dovute (cd. **cartiere**)
- ✓ entità spesso prive di effettiva organizzazione o consistenza economica (cd. missing trader), **costituite ad hoc**, solitamente in ordinamenti caratterizzati da una **regolamentazione più flessibile e controlli meno rigidi**, e poste in liquidazione o cessate poco tempo dopo la costituzione.

FRODI FISCALI INTERNAZIONALI E ALTRE FORME DI EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE

Premessa

- ✓ **Trasferimento e detenzione all'estero di attività economiche e finanziarie**, l'allocazione artificiosa di elementi produttivi di reddito o della titolarità dei medesimi in giurisdizioni opache e non cooperative, caratterizzate da livelli impositivi nulli o comunque privilegiati, può comportare la fruizione indebita di esenzioni o di risparmi d'imposta
- ✓ **Trasferimento fittizio della residenza** in Paesi con regimi fiscali più favorevoli consente di beneficiare indebitamente, con riferimento ai redditi di fonte estera, di una tassazione minore rispetto a quella applicabile in Italia; l'allocazione artificiosa di elementi produttivi di reddito o della titolarità dei medesimi in giurisdizioni opache e non cooperative, caratterizzate da livelli impositivi nulli o comunque privilegiati, può comportare la fruizione indebita di esenzioni o di risparmi d'imposta.

Profilo soggettivo

- ✓ società costituite allo scopo specifico di emettere fatture non corrispondenti a operazioni effettive, prive di dipendenti e di una reale struttura operativa e che non provvedono al versamento delle imposte dovute (cd. **cartiere**)
- ✓ illeciti sono spesso realizzati con il coinvolgimento di cd. "shell company" o di società interposte (cd. "conduit company"), prive di un'effettiva struttura organizzativa idonea all'esercizio di un'attività economica, la cui presenza è giustificata unicamente dal conseguimento, per il tramite delle stesse, di un vantaggio fiscale; quest'ultimo può anche derivare dalla presenza di regimi di maggior favore rinvenibili nei Trattati internazionali (Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali) stipulati dallo Stato di residenza della conduit company (cd. treaty shopping).

Grazie per l'attenzione!



Webinar Antiriciclaggio

Operatività e rischi da illeciti fiscali

Schemi rappresentativi UIF e nuovi strumenti
informatici

Gli schemi di comportamenti anomali elaborati dalla UIF

4 febbraio 2021

Francesco Congedo

congedo@arkes.it